

Giugno 2002, Anno 2, n. 2 Supplemento

Sommario **NORMATIVA**

Quando i materiali ferrosi sono rifiuti di Aldo Cocco

Il Tribunale Penale di Udine si è pronunciato in merito, stabilendo che.
"rientrano nella nozione di rifiuto i materiali ferrosi acquistati da un'azienda per immetterli nel proprio ciclo produttivo qualora per tali materiali: tra il soggetto che si è disfatto dei rottami e la società acquirente non si sia interposta l'attività di recupero del rifiuto ad opera di soggetto autorizzato, sia pure con procedure semplificate; siano idonei alla funzione originaria; possano essere impiegati in ciclo produttivo solo previo trattamento" (ord.14 giugno 2002).

Riportiamo di seguito l'articolo 14, capitolo VI, del D.L. 138/2002 pubblicato sulla G.U. 158/2002 sulla definizione di "rifiuto" per constatarne la sovrapposibilità con la decisione del Tribunale di Udine:

D.L. 138/2002 - Capo VI - Art. 14

Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

- a. "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
- b. "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c. "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per i beni o sostanze materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- a. se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b. se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.